

CIRCOLARE N. 8 DEL 3 APRILE 2024

**DECRETO AGEVOLAZIONI FISCALI: LE NOVITÀ PER BONUS EDILIZI E CREDITO
DI IMPOSTA “4.0”**

Rif. normativi
e di prassi:

D.L. 29 marzo 2024, n. 39

In sintesi

È entrato in vigore il 30 marzo 2024 il Decreto Legge sulle agevolazioni fiscali. Il provvedimento è stato pubblicato nella G. U. del 29 marzo 2024 e contiene tante novità tra cui l'eliminazione, per gli interventi successivi alla sua entrata in vigore, di quasi tutte le fattispecie per le quali risulta ancora vigente l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.

Viene inoltre previsto l'obbligo di comunicazione preventiva al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per gli l'utilizzo dei crediti di imposta “4.0”.

BONUS EDILIZI: STOP A CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Nell'ambito dei bonus edilizi, il nuovo Decreto elimina, per gli interventi successivi alla sua entrata in vigore, diverse fattispecie per le quali risultava ancora vigente l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.

Il provvedimento prevede però che sia consentito ancora l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici.

Schematizzando, le spese 2024 che rimangono ancora soggette a opzioni di sconto e cessione, quindi, sono:

- spese per interventi agevolati con il superbonus o altri bonus edilizi effettuate da IACP, cooperative edilizie a proprietà indivisa, Onlus, APS o ODV, relative a interventi con CILAS o altro titolo edilizio presentato prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto (se in edilizia libera, prima del 30.03.2024 devono essere stati avviati, o devono essere stati versati acconti a fronte di un accordo vincolante di fornitura);
- spese per interventi agevolati con il bonus eliminazione barriere 75% con titolo edilizio presentato prima del 30 dicembre 2023, fermo restando che, se si tratta di interventi in edilizia libera, prima di tale data devono essere stati avviati, o devono essere stati versati acconti a fronte di un accordo vincolante di fornitura (nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali a prevalente destinazione abitativa i predetti requisiti possono essere anche successivi al 30 dicembre 2023, purché precedenti al 30.03.2024);
- spese per interventi diversi dai precedenti - ad esempio condomini con superbonus al 70% - relative a interventi con CILAS o altro titolo edilizio presentato prima del 17 febbraio 2023 e almeno una minima spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, sostenuta prima del 30.03.2024.
- gli oneri sostenuti in relazione a rogiti stipulati sino al 31 dicembre 2024, relativi a unità immobiliari “antisismiche” (Sismabonus acquisti ex comma 1-septies, art. 16, D.L. n. 63/2013) e a case “restaurate

o ristrutturate” (bonus casa acquisti ex comma 3, art. 16-bis, TUIR), se la richiesta di titolo abilitativo per gli interventi sull’edificio è antecedente al 17 febbraio 2023.

REMISSIONE IN BONIS

Sin dall’introduzione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, è stato previsto l’obbligo di comunicazione delle stesse all’agenzia delle entrate entro una data prestabilita.

Negli anni scorsi era consentito “sforare” tale data pagando un importo fisso a titolo di sanzione (c.d. “remissione in bonis”).

Il nuovo decreto elimina tale possibilità, con la conseguenza che, in caso di mancata tempestiva comunicazione:

- relativamente allo sconto in fattura, il soggetto che ha praticato lo sconto non si vedrà riconosciuto l’ammontare dello sconto stesso (viene perso il credito)
- relativamente alla cessione del credito, l’annualità 2024 sarà da utilizzare nella dichiarazione dei redditi da parte del beneficiario, le rate successive potranno essere cedute nel 2025.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA SUI BONUS EDILIZI

Il nuovo decreto prevede importanti novità sul fronte delle informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili.

Viene previsto l’obbligo per i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico o antisismici, di trasmissione all’ENEA o al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” di ulteriori informazioni quali:

- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto;
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025;

Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni:

- i soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata a partire dal 1° gennaio 2024.

Sono previste le seguenti sanzioni in caso di omessa comunicazione:

- se relativa agli interventi già avviati, pari a euro 10.000
- per i nuovi interventi è invece prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.

CREDITI DA BONUS EDILIZI E SOGGETTI CON DEBITI FISCALI

Viene disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

MISURE PER IL MONITORAGGIO DEI CREDITI “4.0”

Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

I crediti di imposta interessati dalla novità

- credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, di cui all'art. 1, c. 1057-bis, legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);
- credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, di cui all'art. 1, c. 1058 e 1058-bis, legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);
- credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 1, c. 200, legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019);
- credito d'imposta per investimenti in attività di innovazione tecnologica, di cui all'art. 1, c. 201, legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019);
- credito di imposta per investimenti in attività di design e ideazione estetica, di cui all'art. 1, c. 202, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019);
- credito d'imposta per investimenti in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, di cui ai c. 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies dell'art. 1, legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).

La comunicazione andrà effettuata:

- Per gli investimenti non ancora avviati. Per queste spese andrà effettuata una comunicazione preventiva e una a consuntivo, una volta ultimato l'investimento.
- realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto. Per questi investimenti, le imprese dovranno inviare esclusivamente la comunicazione al completamento degli investimenti;

Con riferimento alle fattispecie sopra indicate, la comunicazione andrà eseguita utilizzando la modulistica che sarà prossimamente approvata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

ATTENZIONE: Il nuovo obbligo di comunicazione riguarda anche il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 relativi all'anno 2023.

Viene infatti disposto che la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata all'invio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 ([clicca qui per il modello](#))

Pertanto, con riguardo al solo bonus investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (e non quindi agli altri crediti sopra elencati), in relazione agli investimenti relativi al 2023, l'utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti (in assenza di specifica indicazione della norma, dovrebbe riferirsi alla data del 30 marzo 2023) è subordinato alla comunicazione, secondo le modalità definite dal decreto sopra indicato. Di fatto, quindi, l'utilizzo delle quote residue di tali crediti sarebbe, allo stato attuale, in stand by, essendo necessario presentare l'apposita comunicazione richiesta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

*Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all'indirizzo:
info@studiofontanella.org*

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio.